

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ARTEMIDE PICTURES APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia e con durata illimitata.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. N. 117 del 03.7.2017.

L'associazione assumerà la connotazione di Associazione di promozione sociale (APS) mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo n. 5 comma 1 lettera i) del CTS, ed in particolare creare aggregazione sociale sul territorio attraverso lo sviluppo e diffusione della cultura cinematografica e storica.

L'associazione inoltre si occuperà delle seguenti attività:

- organizzazione e gestione di eventi ed esposizioni a carattere prettamente culturale, artistico e sociale, a titolo di esempio spettacoli dal vivo, rassegne, mostre, concerti, spettacoli e presentazioni;
- produzione e distribuzione di opere cinematografiche e documentari atti a divulgare la cultura cinematografica e storica;



- promozione e organizzazione di conferenze, incontri pubblici e dibattiti.

In modo particolare si propone di contribuire con tutte le sue possibilità alla diffusione della cultura cinematografica, allo sviluppo degli scambi cinematografici tra i popoli, all'incoraggiamento della cinematografia sperimentale, allo studio e all'utilizzo delle nuove tecnologie audiovisive. L'Associazione vuole porsi come punto di riferimento ideale e culturale in maniera stabile e duratura sul territorio, valorizzando il contesto culturale sotto ogni suo aspetto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti ed in conformità al disposto legislativo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide le finalità e i metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati e con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura cinematografica e storica, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può inoltre liberamente decidere di aderire a Federazioni o Enti di Promozione. In tal caso accetterà i relativi Statuti e Regolamenti. In aggiunta, potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne faranno richiesta e che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la potestà genitoriale o tutela legale, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, avrà il diritto di voto e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.




ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle iniziative e attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee ed in particolare a quelle relative all'approvazione del bilancio sociale, alle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

In particolare, l'accesso ai libri sociali potrà avvenire con le seguenti modalità: l'associato dovrà formulare richiesta scritta al Consiglio direttivo. Quest'ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà rendere disponibili i libri sociali richiesti ed essi dovranno essere consultati presso la sede sociale.

La richiesta di esaminare il libro dell'organo di controllo, se nominato, dovrà essere formulata direttamente all'organo di controllo stesso, il quale dovrà renderlo disponibile all'associato richiedente secondo le stesse modalità e tempistiche previste per gli altri libri, come sopra indicato.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare e far rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, mantenendo un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della stessa.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- a) Morte;
- b) Recesso. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua volontà al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato;
- c) Esclusione. E' escluso l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:
 - quando un associato si renda colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
 - quando senza adeguata ragione un associato si metta in condizione di inattività prolungata;
 - mancato rispetto delle norme statutarie;
 - comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
 - morosità nel pagamento della quota associativa, quando entro 60 giorni dalla richiesta del pagamento della quota associativa annuale ad opera del Consiglio direttivo, l'associato non abbia proceduto al pagamento.

La perdita della qualità di socio è deliberata in maniera motivata dal Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea mediante lettera raccomandata A/R o pec inviata all'Associazione. L'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo.

ART. 6 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 7

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore legale dei conti (se nominato).

ART. 9

(Assemblea dei soci)

Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola col versamento della eventuale quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato ha un voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante comunicazione scritta (anche via mail) all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione e/o tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto per cassa quando si rispettano i limiti previsti dal Cts) e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca e ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, del Consiglio direttivo (determinandone previamente il numero dei componenti);
- nomina e revoca, se previsti, i componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa quando si rispettano i limiti previsti dal Cts);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'istanza presentata dal socio che ha ricevuto una deliberazione di rigetto alla domanda di ammissione a socio presentata;




- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.




Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 10 componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i suoi componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto eventuali limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo può nominare soci, anche se non necessariamente membri del Consiglio direttivo, per lo svolgimento di specifiche attività e/o responsabilità di particolari settori.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo lettera o email inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, skype, ecc.) a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.




Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, infatti pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere tra i propri componenti il presidente;
- eleggere tra i propri componenti il vicepresidente;
- eleggere il tesoriere e il segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi annuali di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, attuando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre annualmente il Bilancio di esercizio presentandolo all'Assemblea per la discussione e sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale (di cui all'articolo 21, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte) presentandolo all'Assemblea per la discussione e sua approvazione;
- conferire procure generali e speciali;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto da quelle di interesse generale esperibili nell'Associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare in maniera motivata, con voto segreto, l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;




- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- determina i termini dell'operatività del Tesoriere, definendo il limite massimo degli importi per i quali il Tesoriere può operare autonomamente nei rapporti con banche e uffici postali;
- determinare annualmente l'importo della quota associativa nonché le modalità e i termini di versamento;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 11 **(Presidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, nei rapporti interni ed in quelli esterni, di fronte a terzi e in giudizio, inoltre ha l'uso della firma sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice presidente.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



ART. 12
(Tesoriere)

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

ART. 13
(Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 14
(Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge (qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017) oppure per libera determinazione, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 **(Revisore legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 16 **(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal primo gennaio.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio da parte del Consiglio direttivo che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e successivamente depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati, fra cui quelli dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni da soci e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrate derivante dall'esercizio di attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale dell'Associazione. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali nonché i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione e comunque gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20

(Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ART. 21

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio



sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio direttivo, degli organi di controllo e ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 9 dello Statuto. L'assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui al capoverso che segue.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

ART. 23

(Norma finale)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle loro eventuali variazioni. Il Consiglio ha mandato di effettuare cambiamenti connessi con i dati anagrafici nel caso si rendano necessari.

